

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

Provvedimento n. 319/IPPC/2015

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 PADOVA

Ditta n. 2176 - Pratica n. 2015/372

Prot. Gen. 89027 del 07/07/2015

ECOLOGIA RF/PZ

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Punto 5.3.b) 3) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 04.03 2014

L.R. n. 26 del 16.08.2007

Ditta: IRIS srl

Sede legale: Viale dell'Industria n. 20, Conselve (PD) Sede attività: Viale dell'Industria n. 20, Conselve (PD)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

IRIS SRL con Provvedimento Provinciale n. 5598 del 22/07/2013 è autorizzata alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi;

nell'impianto possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti non pericolosi costituiti da ceneri pesanti e scorie, per un quantitativo annuo massimo di 150.000 tonnellate;

la Ditta può svolgere le Operazioni R4, R5 e R13 del D.Lgs. n. 152/06, parte IV All. C.;

CONSIDERATO che

a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 4/3/14, è stato modificato l'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e nello specifico il punto 5 "Gestione dei rifiuti", prevedendo l'assoggettamento al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto in oggetto. L'impianto effettua le attività previste al punto 5.3.b) 3), del richiamato Allegato VIII;

ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 46/14, i gestori delle installazioni esistenti ed assoggettate al nuovo regime autorizzatorio, dovevano presentare istanza per il primo rilascio dell'A.I.A., all'autorità competente, entro il 7/9/14;

la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1298 del 22/7/14, ha emanato primi indirizzi applicativi del D.Lgs. n. 46/14, definendo l'Autorità competente per il rilascio dell'A.I.A., precisando che per le installazioni in precedenza non assoggettate ad A.I.A. e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, resta ferma la ripartizione delle competenze previste dagli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000. La



Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali



Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

L.R. n. 3/2000 all'art. 6, assegna alle Province le competenze tra le altre, in materia di rilascio delle autorizzazioni alla gestione di impianti per il recupero dei rifiuti;

con la medesima D.G.R.V. 1298/14 la Regione ha definito le modalità di presentazione delle domande di A.I.A., confermando la validità della modulistica prevista dalla D.G.R.V. n. 668/07;

in attuazione alle disposizioni della succitata D.G.R.V. n. 1298/14, Iris srl, ha presentato alla Provincia, tramite S.U.A.P., regolare domanda di A.I.A., con nota datata 5/9/14, trasmessa dal SUAP alla Provincia in data 24/03/2015 ed acquisita al protocollo della Provincia in data 24/03/2015 con n. 40913;

con nota datata 08/04/2015 prot. n. 48220, la Provincia ha chiesto ad Iris tramite S.U.A.P., di integrare la domanda presentata, con la modulistica completa secondo le disposizioni della D.G.R.V. n. 668/07;

con nota datata 18/06/2015 (prot. Provincia n. 79490, 79495, 79496, 79497, 79498, 79501, 79503, 79505, 79507, 79509, 79518) Iris ha presentato alla Provincia la domanda di A.I.A., completa secondo la modulistica prevista dalla D.G.R.V. 668/07;

VISTI

la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24/9/96 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/10 relativa alle emissioni industriali;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8/12/09, che approva il Piano di Tutela delle Acque e le successive modifiche e integrazioni;

la Legge n. 447 del 27/10/95 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;

la D.G.R.V. n. 668 del 20/3/07 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

la D.G.R.V. n. 2493 del 7/8/07, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";





Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

la Legge Regionale n. 26 del 16/8/07 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 (ora D.Lgs. 152/06) ed individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per gli impianti dell'allegato B;

il Documento "Rerefence Document on best available techniques for Waste Treatment – august 2006";

il Decreto Ministeriale del 29/1/07 recante "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U. n. 130 del 7/6/07, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti al punto 5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

la D.G.R.V. n. 1519 del 26/5/09 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18/2/05, n. 59";

la D.G.R.V. n. 1298 22/7/14 recante "D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi.";

la D.G.R.V. n. 1633 del 9/9/14 recante "D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.";

il Provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 27/10/14, prot. n. 22295 con cui si sono emanate "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46".

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/14 recante "le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

la D.G.R.V. n. 395 del 31/3/15 recante "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale";

il Provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 12422/GAB del 17/6/15 recante "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di





Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/3/14 n. 46"

il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;

CONSIDERATO che:

ai sensi dell'art. 29 quater, c. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'Allegato IX, Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., tra le quali:

- 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.).
- 2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte III del D.Lgs. 152/06 s.m.i.);
- 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 208 e 210 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.);

L'A.I.A., inoltre ai sensi del medesimo c. 11, sostituisce l'abilitazione ai sensi dell'art. 216 del decreto stesso, per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

peraltro ai sensi dell'art. 208, c. 6 del richiamato decreto 152/06, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 stesso, già sostituisce ad ogni effetto anche le autorizzazioni di organi regionali e provinciali e più precisamente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000, costituisce autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previste nel progetto approvato;

RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 5.3.b) 3) dell'allegato VIII, Parte II del D.Lgs 152/2006 in quanto impianto di trattamento di scorie e ceneri con una capacità superiore a 75 Mg/giorno;

PRESO ATTO che

ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 46/14, c. 3 l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze presentate entro il 7/9/2014, entro il 7/7/2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.

La Ditta IRIS ha regolarmente presentato la domanda nei termini previsti, e tuttavia per quanto riportato in premessa la documentazione completa utile ai fini dell'avvio dell'istruttoria è pervenuta alla Provincia in data 18/6/15

RITENUTO

di rilasciare comunque alla Ditta Iris, l'A.I.A. nei termini previsti dal D.Lgs. n. 46/14, visto anche il D.L. n. 92 del 4/7/15.

DECRETA

Art. 1

Al Gestore della ditta IRIS srl con impianto-installazione sito in Via dell'Industria n. 20, in Comune di Conselve (PD) viene rilasciata la presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 2



PROVINCIA DI PADOVA – 35131 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali



Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nei singoli titoli autorizzativi elencati nella scheda A6 della domanda presentata, con particolare riferimento alle disposizioni del Provvedimento Provinciale n. 5598 del 22/7/13.

Art. 3

Il Gestore è tenuto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e della D.G.R.V. n. 395/2015 a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della "relazione di riferimento" entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'A.I.A. e l'eventuale relazione di riferimento va presentata entro un anno dalla data di rilascio dell'A.I.A.

Art. 4

La durata della presenta autorizzazione è definita ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. E' comunque facoltà della Provincia procedere al riesame dell'AIA ai sensi del medesimo art. 29 octis, prima della scadenza della stessa.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti, tra i quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e la normativa in materia di igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE dott. Renato Ferroli (con firma digitale)

